### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO Iª SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CSA (2017/2018)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 121/CSA- RIUNIONE DEL 27 APRILE 2017

#### **I COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL GENOA C.F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO SEGUITO GARA GENOA/ATALANTA DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.171 del 4.4.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Genoa/Atalanta, disputato in data 2.4.2017 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Maurcio Pinilla Ferrera la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, (i) per aver, "al 14° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara" e (ii) per essersi, successivamente alla notifica dell'espulsione, "avvicinato all'Arbitro con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, trattenuto a stento da compagni ed avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose".

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Genoa C.F.C. S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale contestava l'eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo come la condotta posta in essere dal calciatore Pinilla non avrebbe avuto portata lesiva e non sarebbe stata caratterizzata da "coscienza e volontà di entrare in contatto fisico con il Direttore di gara". La Società, inoltre, rilevava come, nel determinare la predetta sanzione, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto valutare il comportamento tenuto dal predetto calciatore nei confronti dell'Arbitro come un unicum fenomenologico e tenere in considerazione le circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 16 C.G.S., costituite dal momento di grandissima concitazione e tensione emotiva frutto del negativo andamento della gara, dalla forte contestazione dei tifosi e dal conseguente nervosismo del calciatore Pinilla.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 27.4.2017, sono presenti il calciatore Maurcio Pinilla Ferrera e, per la Società, il Sig. Abagnale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la condotta posta in essere dal giocatore Pinilla sia stata del tutto intenzionale e, per la gravità e la reiterazione dei gesti compiuti e delle espressioni pronunciate, non possa che essere sanzionata ai sensi dell'art. 19 e non possa essere giustificata da alcuna delle circostanze attenuanti indicate dalla ricorrente. L'entità della sanzione irrogata deve, quindi, considerarsi adeguata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 35.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP NAPOLI/JUVENTUS DEL 5.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.175 del 07.4.2017)

Con atto, spedito in data 10.4.2017, la Società S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 175 del 7.4.2017) con la quale, a seguito della gara di Tim Cup, Napoli/Juventus, disputatasi in data 5.4.2017, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell'ammenda di €35.000,00 con diffida.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.C. Napoli S.p.A. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente all'entità della sanzione irrogata.

La società ricorrente ha dedotto, riassuntivamente, l'illegittimità della delibera del Giudice Sportivo chiedendo, tenuto conto delle attenuanti previste ma non applicate dall'art.13, comma 1, lett. a), b) ed e), C.G.S., la riduzione della sanzione irrogata.

A tal proposito, questa Corte ritiene di condividere quanto rappresentato dalla Società ricorrente in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, delle esimenti di cui all'art. 13, lett. a) e e) C.G.S.; il che, pur non potendo condurre ad esonerare la Società S.S.C. Napoli S.p.A. da responsabilità, impone di rideterminare la sanzione nell'ammenda di 25.000 euro con diffida; ciò in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente e dell'esistenza della recidiva specifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.SC. Napoli di Napoli, ridetermina la sanzione dell'ammenda a €25.000,00.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. LIVERANI FABIO SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 25.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 107 del 26.04.2017)

Con atto, spedito in data 26.4.2017, la Società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 25.4.2017) con la quale, a seguito della gara Brescia/Ternana, disputatasi in data 25.4.2017, era stata irrogata, a carico dell'allenatore della stessa Società, sig. Liverani Fabio, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Liverani.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che la condotta, all'evidenza ingiuriosa attese le espressioni utilizzate, sia stata rivolta all'indirizzo degli Ufficiali di Gara; ne è prova il fatto che nel rapporto dell'Assistente arbitrale la condotta risulta connotata, attraverso la esplicitazione che la stessa è stata posta in essere "dopo la decisione del collega AE", dall'intenzione, da parte del sig. Liverani di contestare una decisione arbitrale.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL'ACF FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KALINIC NIKOLA SEGUITO GARA FIORENTINA/EMPOLI DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 187 del 18.1.2017)

L'ACF Fiorentina S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n.187 del 18.4.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Fiorentina ed Empoli del 15.4.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Kalinic Nikola "per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa".

A sostegno dell'impugnazione, diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della sanzione irrogata al calciatore ad 1 giornata di squalifica e, in via meramente subordinata, la riduzione di tale sanzione ad una giornata di squalifica con applicazione dell'ammenda in sostituzione dell'altra giornata di squalifica, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che il calciatore Kalinic ha sempre tenuto una condotta corretta nel corso della presente stagione non avendo riportato alcuna squalifica e che l'espressione da lui rivolta al Direttore di gara al termine della stessa era conseguenza della tensione manifestatasi in campo a seguito della concessione da parte dell'Arbitro nei minuti finali della partita di un rigore a favore della squadra avversaria "dichiarato unanimemente dagli addetti ai lavori come inesistente". Tensione che si sarebbe evidenziata anche con il mancato rispetto da parte degli Arbitri del cerimoniale di gara che prevede che al fischio finale gli ufficiali di gara si posizionino al centro del campo ed invitino le squadre a fare lo stesso e successivamente si scambino i saluti di fine gara. Inoltre la ricorrente ha richiamato alcune precedenti decisioni di Codesta Corte.

Il ricorso va respinto in quanto, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a), è prevista in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara la sanzione della squalifica per due giornate e, poiché il comportamento del calciatore Kalinic deve essere così configurato, va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPINOZZI EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – "TROFEO GIACINTO FACCHETTI" PALERMO/ROMA DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 188 del 19.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale professionisti, infliggeva al calciatore Emanuele Spinozzi la squalifica di 3 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Città di Palermo/AS Roma.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: "per avere con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio".

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 26.04.2017, proponeva reclamo, eccependo l'eccessività della sanzione per errata qualificazione della condotta come violenta anziché antisportiva. Per tale ragione la sanzione inflitta sarebbe stata illogica e sproporzionata, chiedendo la riduzione della stessa ad 1 giornata effettiva di gara, ovvero in subordine a 2.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

La ricostruzione degli eventi, come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello, non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori.

In relazione ai fatti contestati, però, la Corte ritiene la sanzione irrogata particolarmente gravosa, atteso che dagli stessi risulta che lo Spinozzi, più che una condotta violenta, abbia tenuto un comportamento gravemente antisportivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **III COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIOLO RICCARDO SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

Con ricorso ritualmente proposto, la Società Carpi F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017, con la quale, in relazione alla gara Cittadella/Carpi F.C. del 22.04.2017, veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al proprio calciatore, Gagliolo Riccardo, per "avere, al 42° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un violento calcio ad una gamba".

Con i motivi di gravame la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluta della eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa e rilevando, in primo luogo, la ingiusta applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., pur in assenza di conseguenze lesive nei confronti del calciatore avversario.

Le doglianze illustrate dalla società reclamante sono prive di fondamento e, pertanto, il proposto appello non può trovare accoglimento.

Ad avviso della C.S.A., la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciati dalla ricorrente e, comunque, corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Gagliolo come violenta sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di tre giornate di squalifica, che appare congrua in relazione ai fatti allo stesso ascritti.

Giova precisare, inoltre, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttivi di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando conseguenze lesive, siano comunque in grado di mettere in pericolo l'integrità fisica dell'avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. di Carpi (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRUNA ALJAZ SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

Con ricorso indicato in epigrafe e presentato nei modi e termini di legge, la Società Carpi F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017, con la quale, in relazione alla gara Cittadella/Carpi F.C. del 22.04.2017, veniva comminata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara

al proprio calciatore, Struna Aljaz, per "avere, al 12° del secondo tempo, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose".

Attraverso i propri scritti difensivi, la ricorrente assumeva che il comportamento dello Struna sia stato erroneamente qualificato dal Giudice Sportivo in quanto il calciatore si è limitato ad esprimere il proprio disappunto con un'espressione che, seppur evitabile, non conteneva alcun connotato di natura ingiuriosa.

Sulla scorta di tali argomentazioni difensive, la società chiedeva a questa Corte la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica, con eventuale commutazione del secondo turno di squalifica in pena pecuniaria.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Infatti la Corte, esaminati gli atti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dallo Struna, rileva che le espressioni pronunciate dallo stesso nei confronti del Direttore di gara non posseggono le caratteristiche richieste per essere qualificate come ingiuriose e, quindi, per essere sanzionate come deciso dal Giudice Sportivo. Condotte antiregolamentari che, peraltro, poiché contestuali e ripetitive della stessa espressione, possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. di Carpi (Modena), riduce la sanzione alla squalifica di 1 giornata più l'ammenda di €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

#### Pubblicato in Roma il 13 luglio 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio